

Reg. Gen n. 333

del 11/06/2025

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI IN MISSIONE PERIODO 30/06/2025-30/06/2028 – CIG B7391088B7

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- il decreto del Sindaco n. 5 del 3 febbraio 2025, prot. n. 2851/2025, di attribuzione di funzioni gestionali al responsabile del settore economico-finanziario fino al 31 gennaio 2026;

Richiamata la propria determinazione n. 316 del 16/06/2022, mediante la quale si è provveduto all'affidamento diretto della polizza di assicurazione Auto Rischi Diversi per i danni a veicoli utilizzati per missione e adempimenti di servizio o di mandato e non appartenenti all'amministrazione comunale per il periodo 30/06/2022-30/06/2025 alla compagnia Vittoria Assicurazioni spa;

Considerato, quindi, che si rende necessario procedere con un nuovo affidamento della polizza in oggetto;

Richiamata la determinazione n. 162 del 25/03/2025, con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per tre anni dal 01/04/2025 al 31/03/2028 con opzione di proroga per altri due anni dal 01/04/2028 al 31/03/2030 alla società Progeass srl;

Considerato che da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che, al fine di garantire i principi stabiliti nel D.Lgs. 36/2023, il broker società Progeass srl è stato incaricato di effettuare un'indagine di mercato in merito all'affidamento in oggetto;

Vista la sopraccitata indagine di mercato condotta da Progeass srl (prot. 14431/2025 del 27/05/2025), mediante la quale la società ha provveduto a richiedere preventivi a diverse compagnie di assicurazione alle condizioni stabilite nel capitolato d'appalto appositamente predisposto;

Richiamata la relazione redatta da Progeass srl, dalla quale si evince che sono state presentate offerte dalle compagnie AIG Europe S.A., Global assistance spa e Unipolsai assicurazioni spa, prevedendo in tutti i casi modifiche al capitolato d'appalto proposto, ma che la proposta di AIG Europe S.A. risponde maggiormente ai criteri di economicità ed efficacia assicurativa, con valutazione positiva sotto il profilo dell'analisi qualità-prezzo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e dell'art. 1, comma 130 della L. 145/2018, è consentito per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro, procedere senza il ricorso al Mepa o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale di committenza regionale;

Visto l'art. 17 comma 1 del d.lgs 36/2023, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire con il presente appalto è quello di garantire il mantenimento dell'attuale copertura assicurativa per l'Ente;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento della polizza kasko veicoli di dipendenti ed amministratori in missione;
- la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e dell'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 ad un operatore preventivamente individuato tramite indagine di mercato effettuata dal broker del comune Progeass srl;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 entro trenta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023;

Dato atto che:

- per gli enti locali permane la necessità, prima di effettuare un acquisto, di verificare se è in corso una convenzione di acquisto Consip e, in caso positivo, di aderirvi oppure di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi di acquisto, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi;
- al fine del contenimento della spesa, la Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) all'art. 1 comma 455 ha previsto la possibilità per le Regioni di istituire centrali di acquisto che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti);
- la Regione Lombardia ha istituito la Centrale Acquisti con Legge Regionale 28/12/2007 n. 33 (art. 1 commi 3 e 6);
- in caso di acquisti effettuati direttamente è necessario illustrare le motivazioni per le quali non si è aderito alle citate convenzioni, ovvero attestare che le condizioni di acquisto sono effettivamente migliori o almeno uguali rispetto a quelle delle convenzioni nazionali;

Considerato che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 488/99 e dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e in base a verifica effettuata in data 03/06/2025:

- non è attiva una convenzione Consip per il servizio citato;

- non sono presenti convenzioni attive presso le centrali di committenza regionali (ARIA - Sintel) come da verifica effettuata sul sito “ariaspa.it”;

Preso atto che AIG Europe S.A. rappresentanza generale per l'Italia, con sede a Milano in via della Chiusa 2, c.f. 97819940152 p.iva 10479810961 mediante l'offerta sopra indicata propone un premio riferito alla copertura per il periodo 30/06/2025-30/06/2028 dell'importo di € 2.970,00 (premio annuo lordo di € 990,00);

Considerato che in conformità agli accertamenti svolti:

- il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- i titolari effettivi del suddetto operatore hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nei confronti del personale della stazione appaltante, o con soggetti anche esterni che abbiano partecipato alla redazione dei documenti di gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- la posizione contributiva di AIG Europe S.A. risulta regolare (DURC INAIL_49215669 con scadenza 21/09/2025);

Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica del DURC di Progeass srl (INPS_44891198 con scadenza 01/07/2025) dalla quale si evince che la posizione contributiva risulta regolare;

Dato atto che se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 52, comma 2, e art. 122 del D.lgs. 36/2023;

Ritenuto quindi opportuno affidare alla compagnia sopraccitata la copertura assicurativa, con la clausola relativa al broker Progeass srl;

Richiamate le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole:

- “L'impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine s'impegna a:
- a comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e a trasmettere all'Ente elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
- ad informare immediatamente l'Ente e la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto”.
- “Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto”.

Dato atto che:

- ai sensi della legge n. 136/2010 alla presente spesa è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice identificativo di gara (CIG): B7391088B7;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cristina Laverà;
- il Responsabile del Procedimento ha firmato digitalmente la proposta di determina in oggetto, ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. e) della legge 241/1990;

Attestato, ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione al provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL Dlgs 267/2000 e smi, si attesta che i pagamenti conseguenti all'impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) di approvare** le Condizioni di Assicurazione per la polizza kasko veicoli di dipendenti ed amministratori in missione periodo 30/06/2025-30/06/2028, comprendenti le varianti presentate dalla compagnia AIG Europe S.A. (Allegato A);
- 2) di affidare** alla società AIG Europe S.A. rappresentanza generale per l'Italia, con sede a Milano in via della Chiusa 2, c.f. 97819940152 p.iva 10479810961 la stipula della polizza kasko veicoli di dipendenti ed amministratori in missione periodo 30/06/2025-30/06/2028;
- 3) di impegnare** a favore di Progeass srl con sede in Borgo P. Wuhrer n. 137 Brescia, CF e PI 03333560179, la somma di € 2.970,00;
- 4) di imputare** la somma di € 990,00 per il pagamento del premio relativo alla polizza in oggetto al cap. 01051.10.01290000 "Assicurazioni contro i furti, incendi e per R.C." del bilancio di previsione 2025/2027, quale quota esigibile per l'anno 2025, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
1290000	01	05	01	10	U. 1.10.04.01.

- 5) di imputare** la somma di € 990,00 per il pagamento del premio relativo alla polizza in oggetto al cap. 01051.10.01290000 "Assicurazioni contro i furti, incendi e per R.C." del bilancio di previsione 2025/2027, quale quota esigibile per l'anno 2026, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
1290000	01	05	01	10	U. 1.10.04.01.

dando atto del rispetto dell'art. 183 c. 6 del D.Lgs 267/2000;

- 6) di imputare** la somma di € 990,00 per il pagamento del premio relativo alla polizza in oggetto al cap. 01051.10.01290000 "Assicurazioni contro i furti, incendi e per R.C." del bilancio di previsione 2025/2027, quale quota esigibile per l'anno 2027, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
1290000	01	05	01	10	U. 1.10.04.01.

dando atto del rispetto dell'art. 183 c. 6 del D.Lgs 267/2000;

- 7) **di dare atto** che Progeass srl si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi al servizio di cui all'oggetto;
- 8) **di dare corso** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite lettera commerciale secondo l'uso del commercio;
- 9) **di stabilire**, altresì che:
- la stipula del contratto non è soggetta al termine dilatorio ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice dei Contratti;
 - il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- 10) **di dare comunicazione** agli aventi diritto dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- 11) **di dare altresì atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia a carico del Responsabile Unico del Procedimento nei confronti dell'operatore economico e dei relativi titolari effettivi e dei titolari effettivi del suddetto operatore nei confronti del personale della stazione appaltante, o con soggetti anche esterni che abbiano partecipato alla redazione dei documenti di gara;
- 12) **di dare atto** che il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Cristina Lavera*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Reg. Gen n. 333 del 11/06/2025

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI IN MISSIONE PERIODO 30/06/2025-30/06/2028 – CIG B7391088B7

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 147-bis) E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (artt. 183 – comma 7 e 151 – comma 4 – T.U.E.L.)

ESITO: FAVOREVOLE

Sarezzo, lì 11/06/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Cristina Lavera *

Tipo	Cap.	Num.	Anno imp.	Anno Comp.	Importo
U	01051.10.01290000	906	2025	2025	990,00
U	01051.10.01290000	907	2025	2026	990,00
U	01051.10.01290000	908	2025	2027	990,00

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Reg. Gen n. 333 del 11/06/2025

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI IN MISSIONE PERIODO 30/06/2025-30/06/2028 – CIG B7391088B7

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo pretorio online, con decorrenza da oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Sarezzo, li 11/06/2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sara Giacomelli *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Lotto 02

Capitolato speciale di Polizza

“Kasko autoveicoli di dipendenti ed amministratori in missione”

DEFINIZIONI

Amministrazione

L'Ente contraente.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attività

Esercizio dell'Amministrazione comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker

Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno liquidabile

Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Dipendente

Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori ed il Segretario Comunale, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Franchigia

Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Parti

Il Contraente/Assicurato e la Società.

Polizza/Capitolato

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di una determinata somma senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Retribuzioni

L'ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti così come definiti.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scheda di copertura

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Scoperto

Parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'Impresa di Assicurazione nonché le Coassicuratrici.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE KASKO

Accessorio

L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.

Danno parziale

Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo assicurato, in seguito a:

- Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato;
ovvero
- ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo assicurato superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.

Veicolo/Mezzo di trasporto privato

Qualsiasi veicolo a due, tre, quattro o più ruote, purché funzionante a motore.

Veicolo assicurato

Veicolo di proprietà e/o in uso (anche se di familiari e/o di terzi) alle persone preventivamente autorizzate dal Contraente, ed utilizzato in occasione di missioni e/o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero dello stesso.

Si intendono assicurati gli optional e gli accessori stabilmente installati nel veicolo e le parti di ricambio.

Sono esclusi i veicoli di proprietà del Contraente o in uso esclusivo allo stesso a seguito di contratti di noleggio.

Optional

L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Valore commerciale

Il valore riportato dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo, o altra rivista specializzata, dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro.

1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Rimane fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c..

1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comparto.

1.4 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per ulteriori tre annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.6 - Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., ciascuna Società Coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

1.7 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art. 1910 c.c..

In caso di sinistro non coperto o in mancanza di operatività per qualsiasi motivo delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

1.8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail e/o PEC indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.

1.10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad PROGEASS S.r.l. con sede a Brescia Borgo Pietro Whurer 137 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- f) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione);
- e) sinistri senza seguito;
- f) sinistri relativamente ai quali la Società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

1.14 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

1.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

1.16 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio è anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda di Copertura; lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio, fermo il premio minimo pari al 100% del premio anticipato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di presentazione all'Assicurato della relativa appendice formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

1.17 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.18 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO

2.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di legge, di danneggiamento al mezzo di trasporto privato usato dagli Amministratori, Dipendenti, Segretario Comunale, e altre categorie per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte del Contraente, autorizzati a servirsi in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori ufficio di mezzo di trasporto privato, ivi compresi quelli che non hanno diritto al rimborso chilometrico, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio, ivi compreso il tragitto da e per l'abitazione, nonché durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

2.2 – Rischi assicurati

La Società garantisce il risarcimento dei danni subiti fino alla concorrenza degli importi indicati nella Sezione 5 purché, fatto salvo quanto indicato in premessa, conseguenti a:

- a) incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine (anche senza successivo incendio), caduta di meteoriti e relative scorie, aeromobili, veicoli spaziali e/o orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate. La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- b) furto totale, furto parziale, rapina, estorsione, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto e della rapina;
- c) eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- d) eventi atmosferici, inondazioni, allagamento, uragani, bufera, tempesta, turbine di vento, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine, caduta di oggetti, massi, alberi o rami, cedimento e smottamento del terreno e simili fenomeni atmosferici e naturali;
- e) kasko totale, ovvero ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- f) danni subiti in occasione di traino (attivo o passivo) nonché di manovre eseguite con spinte o a mano;
- g) rottura cristalli da qualsiasi evento causato, con l'esclusione di rigature e danni simili che non comportino la sostituzione del cristallo, nonché l'esclusione dei danni subiti da fari, fanalini e specchi.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella Sezione 5.

2.3 – Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (Carta Verde).

Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

2.4 – Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

L'Assicurazione non è operante:

- a) se il veicolo o è guidato da persona non munita di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge;
- b) se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- c) se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite.

Si intendono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- d) derivanti da uso improprio del veicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti;
- f) da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- g) originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- h) causati dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i) causati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato.

2.5 – Colpa grave

La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti dalla seguente polizza anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e/o conducente.

2.6 – Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei mezzi assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- a) che l'uso del mezzo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente in quanto l'Assicurato era in missione o servizio per lo stesso;
- b) data e luogo della trasferta;
- c) generalità del dipendente, o altra persona prevista nell'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione";
- d) dati individuali del mezzo sinistrato e di altri eventuali mezzi coinvolti.

2.7 – Estensioni della garanzia

La Società, a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza, presta le seguenti garanzie:

- a) **tassa automobilistica:** in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, un indennizzo pari alla quota della tassa corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;
- b) **spese di immatricolazione:** in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società si impegna, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, a corrispondere le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello Assicurato;
- c) **soccorso stradale:** in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per guasto, per incidente o per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia la Società si obbliga ad indennizzare i costi relativi al rimorchio e/o traino fino alla officina più vicina, oppure, su richiesta dell'Assicurato, ad altra officina di fiducia o alla residenza del Contraente, comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti nella Sezione 5. Sono incluse nell'importo indicato le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato o rimorchiato.
- d) **spese di parcheggio e custodia:** in caso di furto o rapina la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5 a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al terzo giorno successivo alla comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento;
- e) **auto sostitutiva:** in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo Assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5 ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un'autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione;
- f) **soccorso vittime della strada:** la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, dei danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione;
- g) **perdita delle chiavi:** la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o il bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura;
- h) **ripristino airbag:** la società in caso di ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione, risarcisce le spese sostenute per il ripristino degli airbag, entro i limiti di indennizzo stabiliti nella Sezione 5;
- i) **cose trasportate:** la società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5 ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose trasportate dai Veicoli Assicurati.

2.8 - Ricorso Terzi da incendio

La Società tiene indenne l'Assicurato, **entro il limite massimo di Euro 100.000,00** per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall'incendio o dall'esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi della Legge vigente.

La Società non risarcisce i danni:

- subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;
- subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati;
- da inquinamento o da contaminazione;
- coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;

- cagionati da veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

3.1 – Obblighi in caso di sinistro

Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza deve essere fatta una dettagliata denuncia del sinistro al Broker, contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo assicurato, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo assicurato rilasciata dal PRA.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione da cui risultino i dati relativi alla missione e da cui si desuma l'autorizzazione alla stessa.

3.2 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno sarà pari:

- a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte senza tenere conto del degrado d'uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli assicurati.

3.3 – Franchigia

Sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione avverrà con l'applicazione di franchigie e/o scoperti, ove previsti, indicati nella Sezione 5.

3.4 – Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

3.5 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il relativo valore;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

3.6 – Operazioni peritali

Si conviene che le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

3.7 – Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento al netto della franchigia e/o scoperto previsti nel capitolato. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

3.8 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

3.9 – Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo assicurato danneggiato.

4 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- 1.3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio;
- 1.4 Durata del contratto;
- 1.5 Recesso in caso di sinistro;
- 1.7 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
- 1.10 Foro competente;
- 1.12 Clausola broker;
- 1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società

Il Contraente

5 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Garanzia	Limite di indennizzo (Euro)	Franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro (Euro)	Scoperto (%)
Incendio (2.2.a)	€ 40.000,00		
Furto (2.2.b)	€ 40.000,00		
Eventi socio-politici e atti vandalici (2.2.c)	€ 40.000,00		
Eventi atmosferici (2.2.d)	€ 40.000,00		
Kasko totale (2.2.e)	€ 40.000,00		
Traino/manovra a spinta o a mano (2.2.f)	€ 1.000,00		
Cristalli (2.2.g)	€ 1.000,00		
Tassa automobilistica (2.7.a)	€ 1.000,00		
Spese di immatricolazione (2.7.b)	€ 1.000,00		
Soccorso stradale (2.7.c)	€ 1.000,00		
Spese di parcheggio e custodia (2.7.d)	€ 1.000,00		
Auto sostitutiva (2.7.e)	€ 1.000,00		
Soccorso vittime della strada (2.7.f)	€ 1.000,00		
Perdita delle chiavi (2.7.g)	€ 1.000,00		
Ripristino airbag (2.7.h)	€ 1.000,00		
Cose trasportate (2.7.i)	€ 1.000,00		

SCHEDA DI COPERTURA
(costituente parte integrante del presente capitolato)

Contraente/Assicurato	Comune di Sarezzo
Rischio assicurato	Kasko dipendenti e amministratori in missione
Data di decorrenza	Ore 24.00 del 30.06.2025
Data di scadenza	Ore 24.00 del 30.06.2028
Frazionamento	Annuale
Rate intermedie	30 giugno

Calcolo del premio

Percorrenza chilometrica minima prevista (km)	Tasso lordo chilometrico (Euro/km)	Premio annuo lordo anticipato (Euro)
10.000		

Tasso lordo chilometrico sull'eccedenza dei km previsti (che in nessun modo potrà essere superiore a quello applicato per il calcolo del premio anticipato): _____

La Società

Il Contraente
